



Nota - Conversione in legge del Dl cd. "Milleproroghe": Disposizioni in ambito Fiscale, Sanitario, Welfare e Immigrazione

Premessa

Con la legge di conversione n. 15 del 21 febbraio 2025 del Decreto-Legge 202/2024, noto come "Milleproroghe", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, il Governo ha confermato ancora una volta un approccio legislativo basato su continue proroghe, senza una visione strategica di lungo periodo.

Un provvedimento frammentario che rallenta le riforme necessarie. La UIL aveva già espresso la propria posizione durante le audizioni parlamentari, criticando l'abuso delle proroghe normative, che limitano l'efficacia di misure fondamentali per il Paese.

Un approccio quello della legge promulgata che denota una mancanza di visione strategica e sistemica e che impedisce di affrontare in modo strutturale questioni centrali come la valorizzazione del personale, la stabilizzazione dei lavoratori precari e il riequilibrio delle risorse sul territorio. Il risultato è un ulteriore indebolimento del welfare sociale nazionale.

Il ricorso sistematico alle proroghe, oltre a rappresentare un'anomalia dal punto di vista normativo, priva il dibattito legislativo della possibilità di affrontare le questioni con soluzioni definitive e strutturali.

Nel merito, la legge di conversione conferma alcune norme già presenti nel decreto e introduce altre disposizioni sul tema fiscale, del settore sanitario, del welfare.

In materia di salute: l'approccio frammentario della legge denota una mancanza di visione strategica e sistemica. Si continuano a rinviare interventi fondamentali, come la valorizzazione del personale, la stabilizzazione dei precari e il riequilibrio delle risorse a livello territoriale, acuendo il processo di destrutturazione a danno della welfare sociale della Nazione.

Dalla proroga del cosiddetto scudo erariale, gli interventi sugli incarichi semestrali agli specializzandi e a quelli per i non specializzati, la proroga dell'ausiliaria per le Forze armate, la diminuzione del tempo per le assunzioni nelle Funzioni centrali, il finanziamento per le prestazioni aggiuntive degli infermieri e sugli incarichi ai pensionati, il provvedimento non agisce in alcun modo a porre soluzione o integrare in meglio le nefandezze commesse nelle ultime Leggi di bilancio.

Dal punto di vista fiscale, la legge di conversione non modifica nella sostanza quanto già disposto dal D.L. 202/2024, confermando le norme relative agli Enti del terzo settore, agli

aiuti di stato Covid-19 e spostando alcune scadenze fiscali per quanto riguarda la presentazione dei moduli per la dichiarazione dei redditi e dell'IRAP. L'eccezione è la riapertura dei termini di adesione alla Rottamazione quater, vale a dire l'ennesimo condono, che per la UIL risulta ingiustificabile non solo di per sé, ma perché si tratta di un "condono di un condono", in quanto permette la "pace fiscale" a quegli evasori che, dopo essersi accordati con il fisco, hanno nuovamente evaso.

Disabilità e Welfare: nel corso dell'iter parlamentare di conversione del DL 202/2024, trova spazio anche la proroga della Riforma della Disabilità. Una proroga inaccettabile che prevede lo slittamento di 24 mesi sui nuovi procedimenti: valutazione di base, valutazione multidimensionale e progetto di vita individuale con annesso budget di progetto, che di fatto, differisce l'applicabilità della Riforma al 2027.

Come UIL riteniamo che questo è l'ennesimo schiaffo alle persone con disabilità e alle loro famiglie che da troppo tempo attendono interventi concreti. La proroga di 24 mesi della sperimentazione della riforma della disabilità rappresenta un chiaro segnale che il sistema non funziona come dovrebbe. Nonostante le rassicurazioni del Governo, i ritardi nelle procedure e le numerose criticità evidenziate dalla UIL continuano a persistere.

L'estensione dei tempi, seppure formalmente motivata dall'ampliamento della platea delle persone con disabilità che potranno aderire al progetto di vita, si traduce di fatto in un'ulteriore dilazione che impedisce alle fasce più fragili della popolazione di accedere pienamente ai sostegni previsti dalla riforma. Questa situazione aggrava ulteriormente il disagio di chi attende risposte concrete e tempestive.

A preoccupare è anche la decisione di decurtare ulteriori risorse dal Fondo unico per la disabilità per potenziare la segreteria tecnica di supporto al Ministero, un approccio approssimativo e privo di un adeguato sostegno finanziario, che rischia di compromettere l'intera riforma.

È necessario un confronto serio e condiviso nelle sedi opportune per garantire un reale miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità.

Esprimiamo forte preoccupazione per il rischio che la riforma della disabilità, sostenuta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, non decolli come previsto. Un'occasione mancata sarebbe un grave errore per il Paese, che perderebbe un'opportunità fondamentale per dare risposte concrete alle necessità sociali di milioni di cittadini.

Il Governo deve mettere da parte l'idea di autosufficienza e ascoltare le osservazioni provenienti in maniera trasversale dal sindacato e dagli addetti ai lavori. Non siamo disposti ad arretrare su questi temi fondamentali e vigileremo affinché le misure promesse diventino realtà, senza ulteriori ritardi e senza compromessi.

Consideriamo positivo il rifinanziamento del Fondo per il contrasto alla povertà educativa che rappresenta un passo necessario; tuttavia, le risorse previste - 3 milioni di euro all'anno fino al 2027 - non sono sufficienti a rispondere alla complessità e all'ampiezza del fenomeno (nel primo triennio la copertura prevista era di 100 milioni l'anno e nel 2024 di 25 milioni di euro). Per affrontare questa sfida in modo adeguato è necessario un incremento delle risorse, un impegno costante nel tempo e l'elaborazione di un piano strategico a livello nazionale che superi l'approccio emergenziale.

La povertà educativa è strettamente legata alle disuguaglianze territoriali e sociali che caratterizzano il nostro Paese e i suoi effetti sono particolarmente gravi per le nuove generazioni, a partire dalle conseguenze sulle aspettative di vita. È fondamentale garantire l'accesso all'istruzione e anche offrire condizioni di vita che favoriscano lo sviluppo di opportunità reali.

In questo contesto, la prevenzione gioca un ruolo centrale, in quanto è fondamentale intervenire tempestivamente per contrastare i fattori che alimentano la povertà educativa. Interventi preventivi adeguati, attraverso politiche integrate di supporto alle famiglie e potenziamento dei servizi sociali ed educativi, sono fondamentali per ridurre le disuguaglianze e evitare che il problema si aggravi nel tempo.

Senza un cambiamento nelle politiche e nelle risorse destinate a questo ambito, rischiamo di compromettere il futuro di intere generazioni e di perpetuare cicli di marginalità e disuguaglianza.

Nel merito dell'articolato

- **Disposizioni in materia di Salute**

Articolo 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

Al comma 5 si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per il completamento della realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e, conseguentemente, la durata dell'incarico del Commissario straordinario.

Articolo 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Al comma 6 si spiega che per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Al comma 9 si proroga al 31 marzo 2025 il termine entro il quale gli enti del Servizio Sanitario della Regione Calabria sono autorizzati ad approvare i bilanci aziendali relativi agli anni precedenti il 2022.

Articolo 4 (Disposizioni concernenti termini in materia di salute)

Al comma 1 si sopprime il termine vigente del 31 dicembre 2024 entro il quale gli organi liquidatori della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'Ente strumentale alla Croce Rossa dovrebbero concludere le loro attività.

Al comma 2 si proroga per un triennio, fino al 31 dicembre 2027, il termine che consente l'esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario ai cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea. Rammentiamo che possono lavorare in Italia

se in possesso di: Passaporto Europeo delle Qualifiche per i Rifugiati, oppure Documentazione chiara della loro abilitazione nel Paese d'origine.

Il comma 2-bis il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2025. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua. E ancora, gli incassi di cui al ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023 potranno essere utilizzati dalle Regioni per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2024.

Al comma 3 le misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori sociosanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione vengono prolungate al 31 dicembre 2025.

Il comma 3-bis dispone che gli enti del Ssn possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali e che abbiano maturato al 31 dicembre 2025 alle dipendenze di un ente del Ssn almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025.

Il comma 3-ter si spiega che, per fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti per l'assunzione a tempo indeterminato di quel personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali e che abbiano maturato alle dipendenze di un ente del Ssn almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025.

Al comma 4 il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, viene esteso al 31 dicembre 2025 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Al comma 5 si proroga al 31 dicembre 2024 il periodo entro il quale deve essere maturato il requisito di tre anni di servizio per partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, anche in assenza di un diploma di specializzazione.

Il tentativo posto dal Governo di argine alla drammatica carenza di organico negli ospedali, prorogando al 31 dicembre 2025 la possibilità per le aziende e per gli enti del Ssn di reclutare medici specializzandi a partire dal secondo anno di scuola di

specializzazione per incarichi di lavoro autonomo (anche co.co.co.); a partire dall'ultimo e dal penultimo anno, invece, per incarichi individuali a tempo determinato è per la Uil una scelta non risolutiva che non solo precarizza ulteriormente il lavoro, ma offre un assist importante all'ingresso di forme autonome di lavoro nella sanità pubblica, al pari dei gettonisti.

La carenza di organico, ormai insostenibile, di tutta la filiera sanitaria richiede un importante cambiamento delle attuali norme a partire dalla concreta eliminazione del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario nelle aziende pubbliche che era stata promessa per il 2025, Invece che agire implementando i contratti autonomi degli specializzandi come previsto in questo mille proroghe è necessario creare lavoro stabile, sicuro e retribuito e una strada per la Uil potrebbe essere intervenire sul decreto Calabria, ampliando l'elenco delle strutture aderenti alle rete formativa che possono accedere alla normativa, per consentire a quei medici di partecipare ai concorsi banditi dalle aziende sanitarie, ottenendo un lavoro sicuro e stabile.

Occorre delineare una programmazione seria da subito e non varare misure estemporanee e penalizzanti per il lavoro di tutti i professionisti sanitari.

Al comma 6 si proroga al 31 dicembre 2025 del termine per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di Aic (Autorizzazione immissione in commercio) sulla base dei dati delle fatture elettroniche.

Al comma 7, lettera a), si proroga al 31 dicembre 2025 il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Ssn.

Alla lettera b) si proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione dell'efficacia delle disposizioni regolamentari in materia di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati.

Alla lettera c), si proroga di ulteriori due anni, fino al 31 dicembre 2026, il termine entro il quale le regioni e delle province autonome provvedono ad adeguare il loro ordinamento alle disposizioni sull'accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie autorizzate, pubbliche o private e per i professionisti che ne facciano richiesta, nonché per le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, nonché la stipula di accordi contrattuali.

Alla lettera d) si proroga al 31 dicembre 2025 l'applicazione della limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave (prevista nel periodo di emergenza Covid), in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale - omicidio colposo e lesioni personali colpose - commessi nell'esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

Per effetto di tale proroga gli esercenti una professione sanitaria potranno essere chiamati a rispondere per i fatti anzidetti, se commessi in una situazione di grave carenza di personale sanitario, solo in presenza di colpa grave applicando in sostanza la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave, già prevista per la durata dello stato di

emergenza epidemiologica da COVID-19. La Uil considera utile ma non risolutiva tale proroga e ritiene si necessiti di una più completa riforma organica della responsabilità medica.

Al comma 8 si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per ottenere gli incentivi per la riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale.

Al comma 9 si modificano, in modo da mandarle a regime senza ulteriori proroghe, le disposizioni che consentono ai medici iscritti al Corso di formazione in medicina generale di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali. Si prevede la possibilità di mantenere gli incarichi già assegnati al momento dell'iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale e si specifica che tra gli incarichi convenzionali assegnabili sono inclusi quelli provvisori e di sostituzione, anche ai fini del riconoscimento delle ore di formazione.

Al comma 10 si portano a regime le disposizioni che permettono ai medici iscritti al corso di formazione in medicina generale di instaurare un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale, ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Ssn.

Al comma 11 per far fronte alla carenza di personale sanitario le Regioni possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2025, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità dipendenti dei medesimi enti e aziende nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione, dalla tabella allegata al decreto. I compensi per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.

Al comma 11-bis, al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, è autorizzata la spesa di 200 mila euro per l'anno 2025 e di 800 mila euro per l'anno 2026 per avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni.

Al comma 12, viene estesa al 31 dicembre 2025 la possibilità di conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza.

La Uil ritiene non risolutivo la scelta di proroga adottata per far fronte a carenze di organico. Prorogare un'altra disposizione emanata nel periodo emergenziale, che consente il conferimento da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del

collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, prevedendo peraltro per gli incarichi in esame la non applicazione delle norme sul divieto di cumulo degli emolumenti lavorativi con i trattamenti pensionistici liquidati in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103 è una strada che non fa che legittimare il lavoro autonomo all'interno del Servizio pubblico.

Al comma 12-bis, le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 e sono estese all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica.

Al comma 12-ter, in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2027 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Al comma 12-quater, riguardo il ripiano del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, stabilisce che il Decreto del Ministero della Salute che dovrà stabilire termini, condizioni e modalità per la distribuzione delle quote variabili spettanti alle Regioni, dovrà essere emanato entro 50 giorni dall'entrata in vigore della legge 189/2024.

Al comma 12-quinquies si dispone che gli incassi di cui al ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023 possono essere utilizzati dalle Regioni per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2024. Resta ferma la compensazione di eventuali pagamenti con riserva a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.

Il comma 12-sexies puntualizza che le disposizioni di cui al comma 12-quinquies si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data del 20 marzo 2025.

Articolo 21 (Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza)

Al comma 5 si abrogano, in modo da non dover procedere con una ulteriore proroga, le norme relative alle sanzioni pecuniarie in materia di obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da virus Sars-CoV-2, previste dall'articolo 4-sexies del decreto-legge 10 aprile 2021, n. 44, con conseguente annullamento delle sanzioni pecuniarie già irrogate e non riscosse e relativo scarico.

- **Disposizioni in materia fiscale**

Articolo 3, commi 1-2 (Aiuti di Stato Covid-19 e IMU)

È confermata la proroga al 30 novembre 2025 per consentire ai comuni di alimentare il registro degli aiuti di Stato, in riferimento alle misure straordinarie emanate durante il COVID sull'esenzione dall'IMU per le strutture turistiche. Per la UIL, come già illustrato in audizione, tale proroga è apprezzabile, come delineato nella relazione tecnica delle

Camere, in considerazione delle diverse tempistiche per la registrazione e per l'accertamento delle entrate degli enti locali.

Articolo 3, comma 10 (Differimento del regime IVA per gli ETS al 2026)

Per la UIL è positivo il differimento dell'entrata in vigore del nuovo regime IVA per gli enti del Terzo Settore, dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026. In questo modo gli enti interessati avranno il tempo necessario per adeguare le proprie organizzazioni e le proprie gestioni al nuovo assetto contabile e amministrativo.

Articolo 3-bis, commi 1-2 (Rottamazione delle cartelle)

La norma riapre i termini per l'adesione alla definizione agevolata ("Rottamazione quater), introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2023, per tutti coloro che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti dal condono per il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una delle rate. Sarà necessaria una dichiarazione di riammissione entro il 30 aprile 2025 e il pagamento sul debito, che non potrà superare le 10 rate, implicherà il pagamento del 2% annuo di interessi moratori.

La storia è quella già vista a più riprese e corrisponde pienamente alla visione che questo Governo ha dell'evasione fiscale. Dopo aver proposto un condono su tutti i carichi dell'AdeR dal 2000 al 2022 - condono che si pone sulla scia di una tradizione, quella di emettere circa un condono all'anno, che prosegue da quasi trent'anni - e aver scoperto che nonostante l'assenza di sanzioni gli evasori che avevano aderito comunque non pagavano, invece di mettere in pratica un'azione ancora più determinata contro quegli evasori che si sono presi doppiamente gioco del fisco e dei contribuenti onesti, decide di premiarli e concedergli altro tempo per beneficiare della sanatoria.

Una "pace fiscale" che sembra quasi nascondere un disprezzo verso tutti quei cittadini che il dovere con il fisco lo assolvono, e che sono in larghissima parte lavoratori dipendenti e pensionati. Per la UIL, combattere l'evasione fiscale con i condoni è un paradosso irricevibile, perché ogni condono (e la certezza che ce ne saranno sempre di futuri) rappresentano un incentivo perpetuo ad evadere.

- **Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità e welfare**

Articolo 19-quater al comma 1, si dispone che, a decorrere dalla data del 30 settembre 2025, le attività di sperimentazione previste dal D.lgS 62/2024, si svolgeranno, in aggiunta alle 9 previste dal medesimo decreto, anche nei territori di Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Trento, Aosta.

Con *il comma 2*, a modifica D.lgS 62/2024, si differisce, dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027, il termine di decorrenza dell'applicazione, nell'intero territorio nazionale, della disciplina relativa ai nuovi procedimenti pubblici generali per le persone con disabilità - procedimento di valutazione di base e procedimento di valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale (personalizzato e partecipato). Viene conseguentemente differito, dal 30 novembre 2025 al 30 novembre 2026, il termine per l'adozione del regolamento ministeriale inerente al suddetto procedimento valutativo di base. Il

regolamento deve essere adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge con successivo decreto interministeriale dal Ministro della salute (*comma 2*).

Il *comma 3* dispone che, nei territori individuati al *comma 1*, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, verranno stabiliti, tramite decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per le Disabilità e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, i criteri di accertamento della disabilità per artrite reumatoide, cardiopatie, broncopatie e malattie oncologiche, considerando differenze di sesso ed età.

Con il *comma 4*, si proroga l'operatività della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità fino al 31 dicembre 2027, per garantirne le attività. Oltre alla proroga, vengono attribuite alla stessa, nuove funzioni di supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità tra le quali: il supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità nelle attività di monitoraggio delle riforme legate al PNRR e alla normativa sulla disabilità; l'assistenza agli enti territoriali nella fase sperimentale della riforma; l'attuazione del Programma d'azione triennale per l'integrazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità; la collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, organo operativo dal 1° gennaio 2025.

Per sostenere le nuove attività, vengono stanziati 900.000 euro per il 2027, con una corrispondente riduzione del Fondo per le politiche a favore delle persone con disabilità.

- **Disposizioni contrasto alla povertà educativa minorile**

L' articolo 20 - bis, a modifica della legge 208/2015 riguardanti il finanziamento di progetti attraverso un credito d'imposta per le fondazioni, *il comma 1* proroga e rimodula il finanziamento dei progetti sostenuti dalle fondazioni per il contrasto della povertà educativa minorile. Inizialmente previsto fino al 2024, il Fondo viene prorogato fino al 2027, lo stanziamento previsto è pari: a 25 milioni di euro per il 2024, e 3 milioni di euro annui per il 2025, 2026 e 2027.

Con il *comma 2*, si prevede che le fondazioni devono trasmettere all'ACRI, entro il 30 aprile 2025, le delibere di impegno irrevocabile per il finanziamento dei progetti. L'ACRI comunicherà l'elenco delle fondazioni finanziatrici all'Agenzia delle Entrate, che assegnerà il credito d'imposta entro 30 giorni.

Con il *comma 3*, si dispone che gli oneri finanziari di 3 milioni di euro annui per il 2025-2027 saranno coperti attraverso la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

- **Disposizioni in materia di stranieri e immigrazione**

L'articolo 4, comma 4-bis, apporta modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) imponendo la raccolta di identificatori biometrici per i richiedenti visto nazionale, in conformità con la normativa UE. Viene aggiunta inoltre, una clausola che consente al Ministro degli Esteri di stabilire esenzioni ai requisiti di visto tramite decreto.

A nostro parere, la misura sembra intesa ad ottenere maggiore flessibilità per categorie specifiche. Bene se aiuta categorie svantaggiate o se promuove la ricerca di professionalità qualificate.

L'articolo 21, comma 2, prevede il Ripristino delle Dichiarazioni Sostitutive per i Cittadini Extra-UE. "L'articolo 3, comma 2, del DPR 445/2000 e l'articolo 2, comma 1, del DPR 394/1999 tornano in vigore nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 aprile 2012, n. 35." Pertanto, si ripristinano le disposizioni che permettevano ai cittadini extra-UE regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le dichiarazioni sostitutive anche per certificati di loro Paesi d'origine, e che erano state poi sospese, creando di fatto disparità di trattamento tra italiani e stranieri.

La Uil saluta questa giusta decisione volta a facilitare l'accesso a pratiche burocratiche senza dover presentare certificati consolari, semplificando molte procedure per stranieri in Italia.

Link per la consultazione

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/02/24/25A01250/sg

Roma, 26/02/2025